DATA DEL RILASCIO: CA D.Lgs 81/2008 D.Lgs 106/09 □ Visita Preventiva Visita Periodica □ Visita a richiesta □ Visita straordinaria SCHEDA RISCHI Agenti biologici 🗀 VDT. ☐ Agenti chimici...... ☐ Lav. Notturno...... □ vibrazioni □ altro..... Agenti fisici □ rumore Movimentazione manuale dei carichi..... Lavori in altezza...... Rischio per terzi XI alcol ☐ sostanze stupefacenti e psicotrope..... a sovraccarico biomeccanico arti superiori 🗆 Altro osture incongrue **IDONEITA'** Idoneo alla mansione specifica ☐ Idoneo con le seguenti prescrizioni.. ☐ Parzialmente inidoneo per le seguenti attività..... ☐ Temporaneamente non idoneo alle seguenti attività..... ☐ Inidoneo alla mansione Deve essere sottoposto a nuova visita previa esecuzione dei seguenti accertamenti: DEsami ematochimici \square ECG Spirometria 🗖 Audiometria ☐ Esame ergofialmologico □ alcool test ☐ drug test altro fra *tre mesi *sei mesi | Min anno *due anni *tre anni *cinque anni *altro...... Al giudizio è ammesso ricorso all'A.S.L. territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data di comunicazione IL MEDICO COMPETENTE

PROSSIMA VISITA:

2 3 MAG. 2018

IL MEDICO COMPETENTE
Dr. Antonio A. Valente

Dott. VALENTE Antonio Anselmo Medico Chiringo Specialista il Mychcha del Lavoro Via Crescenzio Conte di Sabina, 35 Oct 31 ROMA

P IVA 02535850792

Il lavoratore dà conferma delle notizie fornite e dichiara di essere stato informato sul significato e sui risultati degli accertamenti effettuati nonche sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione,

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 10 della legge 675/96 ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei propri dati personali, necessario per adempiere a specifici obblighi previsti in materia di igiene e prevenzione del lavoro e con finalità esclusivamente connesse alla tutela della salute del lavoratore sul luogo di lavoro e alla conseguente formulazione da parte del medico competente del giudizio d'idoneità alla mansione specifica, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 22 della legge citata, vale a dire "... i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute..."; acconsentendo così anche a che i dati scaturiti dagli esami e dalla visita medica eseguiti siano trattati in modo anonimo e collettivo a scopo scientifico al fine di una migliore valutazione dei rischi lavorativi.

FIRMA DEL LAVORATORE